



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 169

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Andreoli

**BLUE ECONOMY, USO RAZIONALE DELLE RISORSE CONNESSE AL
SISTEMA IDRICO REGIONALE, FORMAZIONE E LAVORO PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE E L'ECONOMIA CIRCOLARE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 novembre 2022.

BLUE ECONOMY, USO RAZIONALE DELLE RISORSE CONNESSE AL SISTEMA IDRICO REGIONALE, FORMAZIONE E LAVORO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L'ECONOMIA CIRCOLARE

R e l a z i o n e:

La presente proposta di legge, composta complessivamente di 12 articoli, disciplina la Blue Economy quale settore emergente dell'economia della Regione Veneto in considerazione della rilevanza delle attività economiche che dipendono dall'acqua.

La proposta di legge interessa la Blue Economy nella sua accezione più ampia, intesa come valorizzazione di tutte quelle risorse ed attività che dipendono dal mare, dai laghi, dai fiumi, dalle falde, dai canali irrigui che insistono nel territorio veneto. La proposta di legge vuole contribuire ad implementare l'Obiettivo di sviluppo sostenibile 14 (SDG 14 - Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

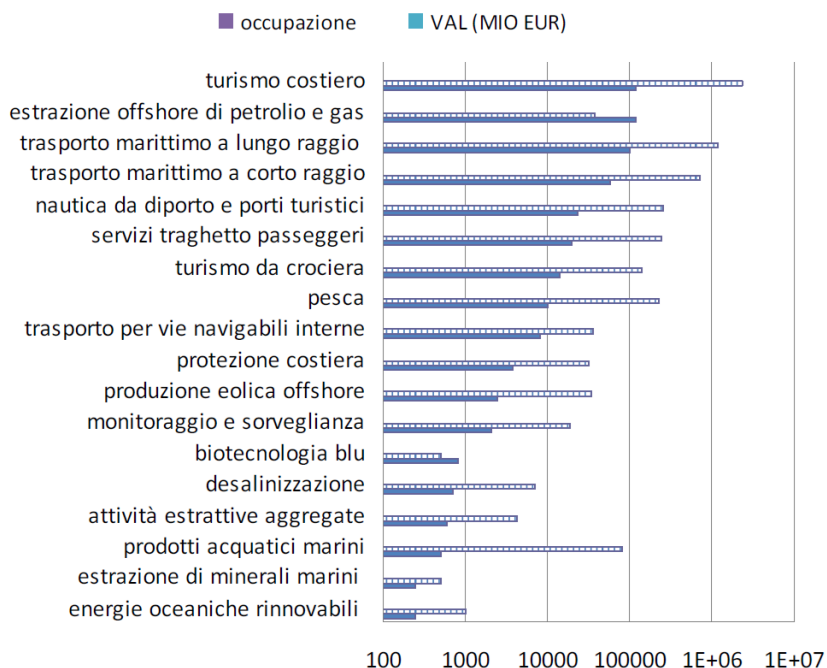
Nella stesura della proposta di legge si è tenuto conto delle molteplici declinazioni che interessano la Blue Economy: dalla formazione al lavoro, dalla ricerca alla tutela dell'ambiente, all'informazione e al coinvolgimento degli stakeholders ad essa attinenti.

Il mare e le coste, la rete lacustre e fluviale regionale sono motori concreti dell'economia.

La loro conformazione geografica aperta verso l'esterno, i porti e le comunità costiere sono tradizionalmente focolai di nuove idee e fonti di ispirazione per l'innovazione.

Sei sono gli ambiti presi in considerazione dalla presente proposta di legge.

Il primo ambito riguarda misure per la formazione con la finalità di creare professionalità nei settori di incidenza della Blue Economy. In termini esemplificativi: attività turistico ricettive, attività estrattive, trasporto, pesca, acquacultura, biotecnologia marina, nautica e su tutte quelle attività per cui il territorio ravvisa un'esigenza.



(tabella allegata alla comunicazione della Commissione europea COM(2012) 494 final)

Il secondo ambito si occupa delle misure di coordinamento tra istituzioni pubbliche e private e operatori economici presenti sul territorio al fine di individuare le soluzioni migliori per uno sviluppo economico e sociale mirato in termini di competitività, efficienza ambientale ed energetica.

Il terzo ambito si riferisce alla programmazione al fine di individuare le risorse da destinare per gli interventi nell'ambito della Blue Economy, anche in termini integrativi rispetto al fondo "BlueInvest" varato dalla Commissione europea e dal Fondo europeo per gli investimenti ovvero le misure dedicate al settore dal PNRR.

Il quarto ambito si occupa di promozione e supporti alla ricerca e all'innovazione al fine di sostenere, da un lato, l'imprenditoria giovanile e, dall'altro, lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi sul territorio.

Il quinto ambito si prevede una misura destinata ad accrescere la consapevolezza su temi e sfide ambientali. Cultura e consapevolezza dei temi e delle sfide ambientali, diffuse in modo ampio nella cittadinanza, in particolar modo nelle nuove generazioni, rappresentano un presupposto essenziale per affrontare con successo la transizione ecologica. Tale investimento si propone di contribuire al raggiungimento di tre obiettivi prioritari: i) aumentare il livello di consapevolezza sugli scenari di cambiamento climatico e sulle relative conseguenze; ii) educare in merito alle opzioni a disposizione per l'adozione di stili di vita e consumi più sostenibili a livello di individui, famiglie e comunità; iii) promuovere l'adozione di comportamenti virtuosi, anche a livello di comunità (e.g. coinvolgendo insegnanti, famiglie, stakeholders locali), utilizzando lo strumento di cui all'articolo 57 della legge regionale di bilancio 27 febbraio 2008, n. 1 e all'articolo 1, comma 976, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234.

Il sesto ambito si occupa di favorire lo sviluppo di una specifica formazione dedicata a razionalizzare il ciclo naturale dell'acqua nei territori

urbanizzati imprimendo un cambiamento di rotta nella gestione delle acque meteoriche: superare la tradizionale canalizzazione dei deflussi meteorici e contrastare la impermeabilizzazione del suolo favorendo l'infiltrazione delle acque meteoriche per il ricarica delle falde e l'immagazzinamento per l'utilizzo differito.

Tutto questo si traduce nella disciplina oggetto del progetto di legge.

L'articolo 1 della proposta di legge regionale prevede le finalità del provvedimento ossia la promozione del sistema regionale di formazione professionale nell'ambito della Blue Economy, mentre l'articolo 2 elenca gli obiettivi di sviluppo socio-economico e di tutela ambientale che si prefigge di raggiungere.

L'articolo 3 disciplina l'attivazione dei corsi di formazione nelle aree più rilevanti per il settore della Blue Economy al fine di formare professionalità in grado di trovare immediata occupazione nel mondo del lavoro. Le aree di interesse riguardano: trasporto, filiera ittica, cantieristica, estrazioni marine, nautica, turismo, etc..

L'articolo 4 prevede un sistema a rete tra Regione e operatori privati della Blue Economy che ha come obiettivo principale l'individuazione del fabbisogno professionale del settore, la promozione e la diffusione dei corsi di formazione attivata nell'ambito del presente provvedimento.

L'articolo 5 individua una serie di interventi nell'ambito della Blue Economy a sostegno del tessuto imprenditoriale presente sul territorio regionale mediante progetti di sensibilizzazione culturale a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attivando i rapporti istituzionali per le attività di crescita della consapevolezza delle imprese e della cittadinanza ai temi della sostenibilità e di stili di vita sani e resilienti.

L'articolo 6 subordina gli interventi all'adozione di un programma triennale, in termini di programmazione generale, nel quale sono indicati gli indirizzi generali e gli obiettivi da perseguire nel successivo triennio.

L'articolo 7 indica le modalità di approvazione, adozione e verifica del programma regionale sulla Blue Economy.

L'articolo 8 istituisce il Piano annuale sulla Blue Economy nel quale sono indicati gli interventi, i soggetti beneficiari, le risorse nonché i tempi e le modalità per la realizzazione delle misure nell'anno di riferimento.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 prevedono rispettivamente le disposizioni finali, transitorie e finanziarie nonché l'entrata in vigore del provvedimento.

BLUE ECONOMY, USO RAZIONALE DELLE RISORSE CONNESSE AL SISTEMA IDRICO REGIONALE, FORMAZIONE E LAVORO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L'ECONOMIA CIRCOLARE

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. la Blue Economy è un innovativo modello di sviluppo economico, che punta a rilanciare alcune attività produttive e a ridurre le emissioni inquinanti.

2. La Blue Economy è costituita dall'insieme delle attività economiche basate sull'uso sostenibile delle risorse acquatiche. La Blue Economy coinvolge un campo di applicazione vasto, che, come riferisce l'EU Blue Economy Report 2021, include sia le attività imperniate su mari, laghi e fiumi, sia quelle ad essi correlate.

3. La Regione nel promuovere il modello di sviluppo economico della Blue Economy intende attuare nell'ambito dello stesso le seguenti finalità:

- a) promuovere, secondo le modalità della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, lo sviluppo del sistema regionale di formazione professionale;
- b) sostenere conformemente agli indirizzi generali forniti dall'Unione europea, agli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione e all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni, la Blue Economy come strumento di sviluppo economico e sociale al fine di superare gli squilibri economici e sociali presenti sul proprio territorio;
- c) potenziare l'offerta di posti di lavoro;
- d) ridurre le emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti;
- e) accrescere i settori tradizionali dell'economia e individuare settori dell'economia innovativi ed emergenti;
- f) tutelare l'ecosistema Marino, Lacuale e Fluviale e salvaguardare l'ambiente, proteggendone le biodiversità anche con la creazione di centri ittiogenici;
- g) promuovere azioni di rinaturalizzazione di ambiti costieri, lacuali e fluviali;
- h) accrescere la consapevolezza su temi e sfide ambientali in modo ampio tra la cittadinanza, in particolar modo nelle nuove generazioni, come presupposto essenziale per affrontare con successo la transizione ecologica.

Art. 2 - Obiettivi.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) valorizza e sostiene il sistema educativo regionale dell'istruzione e della formazione professionale mediante l'istituzione di corsi di formazione dedicati alle nuove figure professionali della Blue Economy;
- b) favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro di figure professionali qualificate;
- c) attrae, forma e mantiene un capitale umano adeguatamente preparato;
- d) promuove e sostiene la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, anche attraverso la creazione di una rete regionale tra i diversi attori operanti;
- e) supporta la ricerca e l'innovazione al fine di accrescere la competitività e l'efficienza ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale;
- f) favorisce e sostiene iniziative volte a rafforzare l'apertura e la collaborazione internazionale in materia di formazione ricerca e lavoro, la consapevolezza e la sensibilizzazione sulla tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile e stili di vita

resilienti avvalendosi della struttura di cui all'articolo 57 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" e all'articolo 1, comma 976, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

g) sostiene gli investimenti per la realizzazione di processi, prodotti e servizi innovativi delle grandi imprese operanti, con particolare riferimento a quelli caratterizzati da elevato valore innovativo;

h) promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove imprese giovanili di carattere pionieristico;

i) fornisce supporto agli investimenti per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettere g), h) e i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per l'efficientamento della rete idrica regionale e per l'efficace contrasto alla siccità. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche;

j) favorisce e sostiene il recupero dell'architettura rurale fluviale rappresentata dai mulini ad acqua, sia con interventi di restauro che di ricostruzione;

k) sostiene lo sviluppo di imprese per la produzione energetica da fonti rinnovabili quali l'eolico offshore, il fotovoltaico flottante, l'uso delle piccole e medie derivazioni d'acqua per produzione idroelettrica, la produzione di energia dalle onde del mare;

l) sostiene i comuni per l'ottenimento delle bandiere blu anche in ambito lacuale;

m) favorisce il dialogo tra le istituzioni finanziarie e gli esperti del settore blue al fine di indirizzare gli investimenti verso la sustainable Blue Economy.

Art. 3 - Corsi di formazione.

1. La Giunta regionale, per lo sviluppo del sistema di formazione professionale di cui al comma 1, attiva corsi e programmi di formazione nelle seguenti aree:

a) trasporto merci e passeggeri;

b) filiera ittica;

c) estrazioni marine;

d) cantieristica e turismo marittimo costiero, fluviale e lacuale e di crociera;

e) capacità di innovazione per un inserimento efficace nelle aziende del mare;

f) biotecnologia marina;

g) gestione razionale delle acque con particolare riguardo al recupero delle acque meteoriche;

h) nautica da diporto in mare, nei fiumi e nei laghi, porti e approdi marini e lacuali;

i) ricerca e tutela ambientale;

j) servizi di alloggio, ristorazione, escursionismo esperienziale;

k) attività sportive e ricreative;

l) attività di educazione ambientale, pulizia delle spiagge per lo sviluppo sostenibile e l'uso razionale delle risorse idriche;

m) tecniche di desalinizzazione dell'acqua marina e contrasto alla risalita del cuneo salino;

n) produzione di energia rinnovabile come, fotovoltaico flottante, eolico offshore, moto ondoso e maree.

Art. 4 - Rete regionale della Blue Economy.

1 La Regione, al fine di favorire la connessione tra i soggetti sociali ed economici operanti nel settore della Blue Economy e il sistema di formazione professionale, promuove la costituzione della “Rete regionale della Blue Economy”, di seguito denominata Rete.

2. La Rete, nel rispetto delle attribuzioni di cui al comma 1, ha l’obiettivo di:

- a) analizzare il mercato della Blue Economy al fine di individuare le figure professionali vacanti da inserire nel mondo del lavoro;
- b) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionali nell’ambito della Blue Economy attraverso eventi e focus dedicati;
- c) diffondere le opportunità offerte dalla Blue Economy attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema educativo regionale nell’ambito della formazione professionale in materia di Blue Economy.

3. La Rete si coordina con la Conferenza dei Sindaci del litorale veneto istituita dall’articolo 85, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, attraverso la collaborazione e incentivazione di contratti di fiume, foce, falda e lago del Veneto di cui all’articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

4. L’Organismo di gestione della Rete presenta alla Giunta regionale, la relazione informativa annuale sui risultati raggiunti.

Art. 5 - Interventi in materia di Blue Economy.

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, nell’ambito della Blue Economy.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:

- a) progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto nell’ambito della Blue Economy e della gestione della risorsa acqua;
- b) investimenti in processi e in prodotti innovativi nelle PMI operanti nell’ambito della Blue Economy;
- c) progetti per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, in particolare, orientate all’utilizzo di conoscenze e competenze nell’ambito della Blue Economy;
- d) progetti di sensibilizzazione culturale e tutela dell’ecosistema acquatico, per accrescere la consapevolezza su temi e sfide ambientali;
- e) promozione di un marchio di identificativo dedicato a promuovere i prodotti alimentari connessi alle attività della Blue Economy.

3. Gli interventi di cui al comma 2 contribuiscono al raggiungimento di tre obiettivi prioritari:

- a) aumentare il livello di consapevolezza sugli scenari di cambiamento climatico e sulle relative conseguenze;
- b) educare in merito alle opzioni a disposizione per l’adozione di stili di vita e consumi più sostenibili a livello di individui, famiglie e comunità;

c) promuovere l'adozione di comportamenti virtuosi, anche a livello di comunità, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 57 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" e all'articolo 1, comma 976, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4 La Regione, al fine di favorire la tutela dell'attività di ricerca nell'ambito della Blue Economy, interviene a sostegno delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati con interventi finalizzati, in particolare a:

- a) qualificare e potenziare le infrastrutture di ricerca per la realizzazione di programmi di ricerca e innovazione;
- b) valorizzare le risorse umane impegnate nell'attività di ricerca sulla Blue Economy, favorendo l'inserimento di ricercatori anche mediante la mobilità e lo scambio, a livello nazionale in nazionale;
- c) promuovere il recupero dei rifiuti in mare, laghi e fiumi di cui alla legge 17 maggio 2022, n. 60 "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")" e per l'economia circolare.

Art. 6 - Programma regionale sulla Blue Economy.

1. La Regione, in conformità agli obiettivi e alle finalità della presente legge, adotta il programma triennale regionale della Blue Economy nel quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi per le politiche di formazione lavoro.

2. Il programma, in particolare, declina:

- a) i settori di interesse prioritario e, per ciascun settore, le strategie di intervento e gli obiettivi specifici da perseguire nel triennio di validità;
- b) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impegnare nel triennio, con indicazione delle relative coperture;
- c) la ripartizione annuale delle risorse, le modalità di finanziamento e di soggetti beneficiari degli interventi;
- d) le modalità per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché la previsione degli effetti sull'occupazione degli interventi del programma.

Art. 7 - Adozione, approvazione e verifica del programma.

1. Il Consiglio regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro il 30 settembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, approva il programma triennale sulla Blue Economy, adottato dalla Giunta regionale, previa concertazione con le parti economiche e sociali.

2. Il programma è valido fino all'approvazione del successivo.

3. La Giunta regionale presenta, entro il 31 marzo successivo allo scadere del triennio di riferimento, al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del programma. La relazione fornisce informazioni dettagliate, quantitative e qualitative, sugli effetti delle politiche attuate dagli interventi finanziati in materia di formazione e lavoro nell'ambito della Blue Economy.

Art. 8 - Piano annuale sulla Blue Economy.

1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 6 della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, adotta, entro il mese di gennaio di ogni anno, un piano nel quale sono individuati, per l'anno di riferimento, gli interventi, i soggetti beneficiari, le risorse, nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.

Art. 9 - Sviluppo delle conoscenze per l'uso razionale delle acque.

1. La Regione incentiva l'adozione nei programmi di formazione ed educazione in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, in particolare approfondendo la comprensione delle modalità di un uso razionale della risorsa acqua.

2. Le attività didattiche e formative debbono aumentare la consapevolezza ai fini della responsabilizzazione dei futuri cittadini in merito alla risorsa acqua. In particolare:

- a) per la gestione e la tutela delle acque: favorire una maggiore consapevolezza del valore delle risorse idriche per la terra e per gli esseri viventi (qualità delle acque e salute);
- b) promuovere l'adozione di stili di vita rispettosi e sostenibili nei confronti dell'acqua.
- c) per la gestione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico: incrementare il patrimonio conoscitivo dei ragazzi in materia di rischio naturale ed antropico legato alle alluvioni ed alle frane, nonché ai comportamenti da tenere durante gli eventi.

Art. 10 - Disposizioni finali.

1. Il Consiglio regionale adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma triennale regionale sulla Blue Economy.

2. Nelle more dell'adozione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta il Piano annuale di formazione sulla Blue Economy, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 11 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si provvede aumentando la dotazione della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , afferente alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1501 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025; contestualmente è ridotto di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse del fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, allocate nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI".

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	5
Art. 2 - Obiettivi.....	5
Art. 3 - Corsi di formazione.....	6
Art. 4 - Rete regionale della Blue Economy.	7
Art. 5 - Interventi in materia di Blue Economy.	7
Art. 6 - Programma regionale sulla Blue Economy.....	8
Art. 7 - Adozione, approvazione e verifica del programma.	8
Art. 8 - Piano annuale sulla Blue Economy.....	8
Art. 9 - Sviluppo delle conoscenze per l'uso razionale delle acque. ...	9
Art. 10 - Disposizioni finali.	9
Art. 11 - Disposizioni finanziarie.	9
Art. 12 - Entrata in vigore.....	10